



COMUNE DI LENNA

PROVINCIA DI BERGAMO

Lenna, li 28 aprile 2023
Decreto Sindacale Protocollo n. 1801

Oggetto: **Attribuzione responsabilità Servizio Tecnico (incarico di posizione organizzativa)**

IL VICE SINDACO

PREMESSO che la struttura organizzativa dell'Ente si articola nei seguenti Settori: Amministrativo – Finanziario – Tecnico;

CHE la responsabilità del Settore Tecnico, in considerazione dell'assenza, nell'organico dell'Ente, di dipendenti con professionalità tecnica, è stata assunta dal Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 che prevede la possibilità, per i piccoli Comuni, di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 14/04/2023, con la quale è stato approvato lo schema di accordo per l'utilizzo della dipendente di ruolo del Comune di Val Brembilla e della Comunità Montana Valle Brembana, inquadrata nell'Area degli Istruttori, profilo professionale istruttore tecnico, Ing. NICOLOSI FRANCESCA PIA, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 20.12.1988;

RILEVATO che:

- gli artt. 16 e seguenti del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, disciplinano gli incarichi di EQ (già posizione organizzativa);
- l'art. 19 del citato CCNL, al comma 1, prevede che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari degli incarichi di EQ, secondo le regole generali previste dall'art.18;
- l'art. 17 dello Contratto disciplina il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarichi di EQ;
- l'art. 16, comma 4 del CCNL disciplina la misura della retribuzione di posizione nel caso in cui detti incarichi siano conferiti ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

RICHIAMATO risposta ARAN al quesito CFL 156, "tenuto conto delle particolari finalità perseguite con la disciplina contenuta all'art.1, comma 557, della legge n.311/2004 a favore di quelle amministrazioni di ridotte dimensioni che debbano reperire personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi, considerato che, nei casi di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro (in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa), si ritiene che il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018, possa essere superato".

RICHIAMATO l'art.19 del CCNL in virtù del quale negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ (già posizione organizzativa).

ATTESO che il CCNL prevede che, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, ove non siano in servizio dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ha diritto alla retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ, nella misura indicata all'art.16, comma 4, nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000. Per gli incarichi di che trattasi, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art.18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ);

VISTI gli artt. 50, 107 e 109, Tuel;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENTUO di conferire l'incarico di posizione organizzativa al soggetto individuato, tenendo conto, a termini di CCNL, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, attitudini e capacità professionale, esperienza acquisita in relazione alle funzioni ed alle attività da svolgere;

DECRETA

1) DI ATTRIBUIRE la responsabilità del Settore Tecnico, con la connessa titolarità dell'incarico di EQ, e la competenza ad assumere gli atti gestionali di cui all'art.107 del TUEL, all'Ing. NICOLOSI FRANCESCA PIA, per il periodo di un anno, a decorre dal 01/05/2023, salvo rinnovo, con riconoscimento di una retribuzione di posizione nella misura annua lorda di euro 5.000,00, oltre alla retribuzione di risultato nel limite massimo del 15% della retribuzione di posizione;

2) DI DARE ATTO che la dipendente in parola dovrà rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

PER ACCETTAZIONE

Francesca Pia Nicolosi



IL VICE SINDACO
Pier Maria Rizzarda